

# FUTURO ANTERIORE

Collana di Storia del Diritto diretta da Riccardo Ferrante ed Elio Tavilla

Daniele Colonna

## L'affermarsi "imprevedibile" di un modello

La Cassazione tra Ancien Régime  
ed età contemporanea:  
continuità e mutamenti



G. Giappichelli Editore

## INTRODUZIONE

Un dato caratterizzante la stretta attualità del diritto, europea e in particolare italiana, è il ritrovato protagonismo della dimensione giurisdizionale. Risultato di un percorso risalente, fattosi evidente almeno a partire dall'ultima decade del XX secolo e conclusosi nei primi vent'anni del XXI. Ora, questo non è un dato nuovo e sorprendente: la tradizione occidentale, nelle sue diverse anime di *civil* e *common law*, segnatamente nei secoli dell'età moderna, ha sovente trovato il suo baricentro nelle istituzioni giudiziarie; questa presenza preminente, messa in crisi dalla riflessione illuministica, è stata drasticamente ridimensionata dalla codificazione ottocentesca e soppiantata dal primato del legislatore, presto declinatosi nella veste del Parlamento.

Oggi, dopo più di due secoli di “supplenza” legislativa il potere giurisdizionale si ritrova nuovamente in una posizione di primo piano<sup>1</sup>. Secondo schemi anch'essi non del tutto inediti, gran parte del merito di questa ascesa è ascrivibile ai “grandi tribunali” della contemporaneità – corti costituzionali, di ultima istanza, dei diritti, nazionali, sovranazionali e internazionali – la cui giurisprudenza è di fatto fonte imprescindibile di produzione e cognizione del diritto e il cui dialogo interno è uno dei fattori che guida la nostra comprensione della realtà giuridica.

Tra questi soggetti apicali, un ruolo di ulteriore primo piano in Italia è stato ed è ricoperto dalla Corte di cassazione. Questa, nei decenni a noi più vicini, non solo ha svolto la funzione, sua propria, di decisore ultimo, ma spesso anche quella di camera di compensazione delle diverse esigenze e istanze emergenti dal corpo sociale, presentandosi quale luogo di vera e propria *invenzione* del

---

<sup>1</sup> Cfr. J. KRYNEN, *L'Etat de justice, France, XIIIe-XXe siècle. Tome 2, L'emprise contemporaine des juges*, Paris, Gallimard, 2012; da ultimo, per l'esperienza italiana: S. CASSESE, *Il governo dei giudici*, Bari-Roma, Laterza, 2022.

diritto secondo la fortunata espressione di Paolo Grossi<sup>2</sup>. Parallelamente a tale mutamento, la fisionomia della Corte ha cominciato a modificarsi anche sotto un altro profilo: da giudice di legittimità titolare della funzione nomofilattica intesa come armonizzazione della giurisprudenza, a Corte del precedente sul modello anglosassone<sup>3</sup>. Un soggetto, quindi, tanto rilevante quanto complesso, «ambiguo» per citare un altro maestro, Michele Taruffo<sup>4</sup>.

D'altronde, quale sia l'identità della Cassazione non è un dato facilmente afferrabile<sup>5</sup>, le indicazioni normative sul punto sono scarse, la Costituzione così come i codici di procedura semplicemente la presuppongono e l'art. 65 dell'*Ordinamento giudiziario* che ne definisce le attribuzioni, oltre che datato (1941), è così laconico da suscitare più quesiti che certezze: «La corte suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale [...]».

Se la lettera delle disposizioni è avara di informazioni, la risposta alla domanda "Cosa è la Cassazione?" può essere, però, più fruttuosamente rintracciata nell'analisi della sua secolare tradizione. La presente ricerca nasce proprio dal tentativo di contribuire all'individuazione di una risposta a tale interrogativo con l'ausilio del metodo storico-giuridico, così da consentire poi di volgersi con maggior consapevolezza anche verso le molte suggestioni dell'attualità.

Le opere dedicate al tema, in verità, nella dottrina italiana e francese, sono già numerose, sebbene spesso focalizzate su profili

<sup>2</sup> «il diritto quale risultato di una *invenzione*, percepito cioè non come qualcosa che si *crea* da parte del potere politico ma come qualcosa che si deve cercare e trovare (secondo il significato dello *invenire* latino) nelle radici di una civiltà», P. GROSSI, *L'invenzione del diritto*, Bari-Roma, Laterza, 2017, p. X.

<sup>3</sup> V. *infra*, cap. VI, par. 3.

<sup>4</sup> M. TARUFFO, *Il vertice ambiguo. Saggi sulla Cassazione civile*, Bologna, Il Mulino, 1991.

<sup>5</sup> Una premessa terminologica: come rilevato, tra gli altri, da Piero Calamandrei e Salvatore Satta la Cassazione si compone di due elementi, uno istituzionale – Corte di cassazione – e uno processuale – ricorso in cassazione; tali profili, per come venuti inscindibile a combinarsi, hanno dato vita a un modello peculiare che verrà indicato come «Cassazione», con l'iniziale maiuscola; il lemma francese «cassation» designerà invece l'istituto, essenzialmente di carattere procedimentale, affermatosi ed evolutosi in *Ancien Régime* precedentemente all'istituzione del *Tribunal de cassation*.

specifici: la Cassazione, sin dalla sua prima comparsa, si è rivelata terreno d'elezione per vivaci scambi di opinione, dibattiti anche agguerriti, che hanno dato vita a una corposa letteratura. Proprio, però, per l'animosità che ha sempre circondato tale riflessione, taluni aspetti della sua vicenda storica sono rimasti in secondo piano e al contempo si sono diffuse alcune narrazioni preconcepite che ne hanno opacizzato la trattazione. *La Cassazione civile* (1920) stessa – lo studio più ampio dedicato al tema nonché l'unico che tenta di darne una lettura globale – per espressa opzione del suo autore, Piero Calamandrei, antepone la visione dogmatica dell'istituto ai fatti della storia, circoscrivendo così l'interpretazione degli eventi entro un ben preciso orizzonte di pensiero<sup>6</sup>. Tale modo di procedere appare quanto mai problematico oggi, allorché molti degli assiomi che hanno retto il discorso giuridico negli ultimi due secoli e mezzo e su cui ancora Calamandrei poteva fare pieno affidamento – legalità, separazione dei poteri, gerarchia delle fonti – non offrono più appigli sicuri da dove partire. Da qui l'opportunità di un nuovo approfondimento.

L'intento che sorregge questo lavoro, in particolare, è duplice.

Il primo consiste nel far emergere in maniera esplicita la valenza politica della vicenda della Cassazione, chiave di lettura sottovalutata eppure imprescindibile per comprendere l'evoluzione dell'istituto e i toni con cui questo è stato di volta in volta descritto. Il secondo obiettivo è quello di gettare nuova luce su alcune zone d'ombra tutt'oggi presenti nella storiografia relativa all'organo di legittimità, portando a emersione quei profili di continuità e discontinuità che ne hanno caratterizzato l'evoluzione tra *Ancien Régime* ed età contemporanea. Per far ciò si è scelto di circoscrivere la ricerca, principalmente sebbene non esclusivamente, al contesto francese del XVIII secolo, quello per noi più gravido di conseguenze.

Cercando di rimanere fedeli a questa dichiarazione di intenti si è divisa la trattazione in due parti.

La prima (capp. II e III) è dedicata all'indagine sulle origini della Cassazione. Dopo una premessa volta a ripercorrere l'evoluzione semantica del termine – dal medioevo all'età contemporanea – si darà atto di come lo strumento della *cassation* si sia sviluppato, en-

---

<sup>6</sup> V. *infra*, cap. I, par. 2.

tro le attribuzioni giudiziarie del *Conseil du roi*, in stretto rapporto con lo sforzo assolutistico della monarchia francese impegnata nello scontro istituzionale con le *Cours souveraines* – i *Parlements* – del regno. Un percorso che sfocerà, nel XVIII secolo, nell'elaborazione di una disciplina autonoma a cui non saranno estranei profili di grande modernità.

Il discorso intorno alla *cassation* consentirà di precisare, inoltre, come, già nella Francia pre-rivoluzionaria, la cultura giuridica, anche quella istituzionale, non fosse aliena a prospettive di riforma della giustizia in linea con le richieste di efficienza e razionalità proprie dell'ambiente illuminista. Saranno diversi i giuristi congeniali alla monarchia – su tutti il Cancelliere Henri François d'Aguesseau – che, anche nello sforzo di affermare la *cassation*, giungeranno ad anticipare tematiche, come quella della legalità, che siamo soliti posticipare all'Ottantanove. Un contributo spesso misconosciuto che invece testimonia una società ben più dinamica di quanto si sia soliti pensare.

La seconda parte (capp. IV e V) tratterà quella che, nel campo d'indagine eletto, è percepita come la vera e propria rivoluzione copernicana: l'istituzione del *Tribunal de cassation* – *Cour* dal 1804 – ad opera dell'Assemblea nazionale costituente nel 1790. Una riforma elaborata a partire dalla sincretizzazione, più o meno avveduta, delle suggestioni di Montesquieu e Rousseau sulla separazione dei poteri e sulla legge quale espressione della volontà generale.

Da qui si continuerà a esplorare il divenire dell'istituto dando atto dei passaggi principali che hanno condotto al 1837, anno in cui il prototipo della *Cour de cassation* potrà dirsi compiuto in seguito all'abolizione definitiva del *référé législatif* e alla previsione della vincolatività del *dictum* di legittimità per il giudice del rinvio.

In questa seconda tappa, grazie all'analisi dei lavori assembleari, ci si concentrerà su due elementi di primaria importanza. Il primo, poco approfondito nella sua dimensione storica, consiste nel permanere e nel contestuale mutare della funzione pubblicistica – *ius constitutionis* – in capo alla *cassation*, già presente in *Ancien Régime* nelle vesti di egida delle prerogative monarchiche, confermata dalla Rivoluzione quale meccanismo di tutela del dato testuale della legge ed evolutasi, secondo logiche non sempre predittibili, verso la prospettiva nomofilattica. Il secondo, oggetto tutt'oggi di

dibattito, concerne l'affermarsi sin da principio, in sintonia con l'autorevole proposta di Jean-Louis Halpérin<sup>7</sup>, della vocazione pienamente giurisdizionale del consesso di legittimità, al contrario di quanto sostenuto dalla diffusa opinione che ancora oggi tende a vedere nell'organo istituito dalla *loi du 27 novembre-1er décembre 1790* un soggetto incardinato nell'ambito della funzione legislativa.

Ripercorrere queste vicende consentirà sia di rivalutare positivamente la riflessione giuridico-istituzionale di *Ancien Régime*, in parte anche quella di palazzo, sia di meglio porre in evidenza il contributo originale effettivamente portato dalla Rivoluzione: non dare vita a un istituto nuovo, ma portare a compimento un processo già avviato, incardinando stabilmente la funzione di annullare le sentenze contrarie alla legge nell'organo giudiziario di vertice. Un "portare a compimento" che però non deve suggerire un susseguirsi in qualche modo necessario degli eventi: una costante della storia della Cassazione è, infatti, il suo evolvere in maniera "imprevedibile" talora anche in opposizione alle mire – assolutistiche, giacobine, cavouriane – di chi l'avrebbe voluta meramente funzionale e asservita alla realizzazione di un progetto politico.

Tali considerazioni saranno introdotte e svolte in alcune delle loro conseguenze da alcuni riferimenti all'esperienza italiana. Nel primo capitolo si tenterà il confronto con i due campioni nostrani della Cassazione: Pisanelli e Calamandrei. Entrambi fruitori, ciascuno a proprio modo, del metodo storico ed entrambi portatori di forti istanze ideologiche. Nel sesto e ultimo capitolo, invece, dopo un sintetico inquadramento della vicenda dello sviluppo della Cassazione nella Penisola – dall'esportazione in Italia dell'istituto ad opera di Napoleone alla sua costituzionalizzazione nel 1948 – si formuleranno, proprio grazie alla ricostruzione storica effettuata nei capitoli precedenti, alcune riflessioni orientate al presente.

In accordo con la prospettiva di indagine prescelta, nel condurre la ricerca si è scelto di prestare particolare attenzione agli aspetti normativi, istituzionali e dottrinali proprio al fine di inquadrare le premesse teoriche di volta in volta fatte proprie dai diversi decisori politici succedutisi nel tempo e le loro ricadute sul piano delle so-

---

<sup>7</sup>J.L. HALPERIN, *Le Tribunal de Cassation et les pouvoirs sous la Révolution (1790-1799)*, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1987. V. *infra*, cap. 5, parr. 1 e 2.

luzioni normative e delle istituzioni. Per questo si è privilegiato il confronto con i lavori delle assemblee legislative e le opere dottrinali ed enciclopediche, a parziale discapito di quello con le risultanze giurisprudenziali e processuali.

Un *post-scriptum*. Proprio nei giorni in cui concludo la rilettura di queste righe, l'Organizzazione Mondiale della Sanità annuncia che la pandemia che ha segnato l'inizio di questi anni Venti non costituisce più un'emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale<sup>8</sup>. La notizia, pur al permanere di una situazione che sappiamo essere complessa sotto più fronti, è ovviamente tra le più gradite. E lo è in particolare per chi scrive che ha visto coincidere l'inizio del suo percorso di ricerca con il periodo Covid. L'auspicio, tra gli altri, è che il venir meno definitivo dei disagi con cui ci siamo confrontati nell'ultimo triennio, consentirà di proseguire lo studio qui iniziato, dischiudendo quei nuovi itinerari che ad oggi non è stato possibile percorrere.

Maggio 2023

---

<sup>8</sup> Così: *Statement on the fifteenth meeting of the International Health Regulations (2005) Emergency Committee regarding the coronavirus disease (COVID-19) pandemic, 5 May 2023*, [https://www.who.int/news/item/05-05-2023-statement-on-the-fifteenth-meeting-of-the-international-health-regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-\(covid-19\)-pandemic](https://www.who.int/news/item/05-05-2023-statement-on-the-fifteenth-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-pandemic).

## CAPITOLO I

# LA CASSAZIONE TRA STORIA E IDEOLOGIA

SOMMARIO: 1.1. La Cassazione, la storia e l'ideologia: una prospettiva a partire dalla riflessione sul metodo di Giuseppe Pisanelli. – 1.2. (segue) *La Cassazione civile* di Calamandrei ad un secolo di distanza: ancora sul metodo storico e l'incerto confine tra scienza e politica del diritto. – 1.3. Il problema delle origini: la tradizione francese della *cassation*.

### 1.1. LA CASSAZIONE, LA STORIA E L'IDEOLOGIA: UNA PROSPETTIVA A PARTIRE DALLA RIFLESSIONE SUL METODO DI GIUSEPPE PISANELLI

La vicenda storica della Cassazione, pur al netto dei numerosi studi che le sono stati tributati, rimane tutt'oggi, nel contesto della riflessione (non esclusivamente) scientifica italiana, oggetto di accesi dibattiti nonché facile preda di preconcetti e fraintendimenti. Tale apparente contraddizione trova la sua causa nell'alta e peculiare valenza sociale della tematica, che conduce con una certa facilità a trascendere l'orizzonte meramente processuale ed istituzionale. Se, infatti, è in un certo qual modo naturale che le cose del diritto siano contigue a quelle della politica, la materia della Cassazione risulta permeabile – sino a rimanerne schiacciata – ben più di altre ad istanze ideologiche, ritrovandosi così ad essere spesso utilizzata quale strumento di lotta tra visioni diverse del potere e della società. Tutto ciò con inevitabili ricadute sul piano del metodo.

Per tentare di dare ragione di tale assunto può essere utile ripartire da alcune notazioni a due tentativi nostrani di storicizzazione dell'istituto, che ancora oggi rappresentano un punto di partenza imprescindibile nell'accostarsi al tema: *Della Corte di cassazione*

di Giuseppe Pisanelli (1875) e – ben più celebre e corposa – *La Cassazione civile* di Piero Calamandrei (1920)<sup>1</sup>.

In ordine cronologico. La riflessione di Pisanelli (1812-1879)<sup>2</sup>, come spiega lo stesso autore nella dedica a Luigi Landolfi che apre l'opera, era stata messa per iscritto già nel 1859, pensata per essere inserita nel *Commentario del Codice di procedura civile per gli Stati Sardi*, un'opera ambiziosa a forte vocazione comparatistica, da lui curata insieme a Pasquale Stanislao Mancini e Antonio Scialoja. Rimasto però inedito a causa delle contingenze risorgimentali, questo «scrittarello» venne infine pubblicato nel 1875 allorché la discussione intorno alla Cassazione si era fatta «viva ed ardente»<sup>3</sup>.

Nonostante il forte orientamento all'attualità – o proprio per questo – Pisanelli sceglie di premettere all'analisi del dato positivo una dottrina e, nell'economia dell'opera, corposa ricognizione storiografica. Nel giustificare questa impostazione, l'autore dà vita a una professione di fede nel metodo storico-giuridico che offre diversi spunti di riflessione:

---

<sup>1</sup> All'opera di Calamandrei sarà dedicato il secondo paragrafo di questo capitolo introduttivo. Oltre ai due citati, nell'ambito della riflessione giuridica e storico-giuridica italiana, sono numerosi gli studi degni di nota. Tra i più risalenti: E. CABERLOTTO, *Cassazione e Corte di cassazione*, in *Digesto italiano*, vol. VII, parte I, Torino, Utet, 1887-1896, pp. 32-489. Con riferimento a lavori più recenti si segnalano sin d'ora gli scritti dedicati al tema da parte di Michele Taruffo – in gran parte raccolti oggi ne *Il vertice ambiguo* – e l'opera di Massimo Meccarelli: M. TARUFFO, *Il vertice ambiguo. Saggi sulla cassazione civile*, Bologna, Il Mulino, 1991; M. MECCARELLI, *Le Corti di Cassazione nell'Italia unita. Profili sistematici e costituzionali della giurisdizione in una prospettiva comparata (1865-1923)*, Milano, Giuffrè, 2005.

<sup>2</sup> Circa la biografia, il pensiero e la riflessione giuridica di Giuseppe Pisanelli: C. VANO (a cura di), *Giuseppe Pisanelli. Scienza del processo, cultura delle leggi e avvocatura tra periferia e nazione*, Napoli, Jovene, 2005; M.N. MILETTI, *Giuseppe Pisanelli (1812-1879)*, in S. BORSACCHI, G.S. PENE VIDARI (a cura di), *Avvocati che fecero l'Italia*, Bologna, Il Mulino, 2011, pp. 689-724; C. VANO, *Pisanelli, Giuseppe*, in I. BIROCCHI et al. (diretto da), *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, Bologna, Il Mulino, 2013, pp. 1600-1602; S. TABACCHI, *Pisanelli, Giuseppe*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 84, 2015, [https://www.treccani.it/enciclopedia/giuseppe-pisanelli\\_%28Dizionario-Biografico%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/giuseppe-pisanelli_%28Dizionario-Biografico%29/). Per il dettaglio dell'attività politica, parlamentare e di governo, di Pisanelli si rimanda al Portale storico della Camera dei deputati: <https://storia.camera.it/%20deputato/giuseppe-pisanelli-18121229>.

<sup>3</sup> G. PISANELLI, *Della Corte di cassazione per Giuseppe Pisanelli*, Napoli, Tip. e stereotipia della R. Università, 1875, p. III.

«Le istituzioni sociali non sono fatti arbitrari, ma naturale portato della mente umana e delle peculiari circostanze in mezzo alle quali essa si viene esplicando. Però chi voglia studiarle, deve indagare le leggi che governano lo sviluppo della umana intelligenza e le condizioni che concorrono a temperarlo e modificarlo. Coteste leggi e coteste condizioni s'incarnano nella genesi e nella successiva esplicazione degli umani istituti. Onde, il migliore metodo da seguire per conoscerli appieno, è d'investigarne l'origine e il progressivo svolgimento, cioè di riandare il loro corso storico. Questo soltanto può metterci in grado di raggiungere i principi da cui una istituzione procede, di apprendere la verace indole sua, di estimare con giusto criterio le leggi che la regolano, di scorgerne l'avvenire»<sup>4</sup>.

Tali parole non sono conseguenza né di un'infatuazione passeggera, né di vuota retorica, ma frutto di un profondo convincimento. Non è la prima volta, infatti, che Pisanelli si esprime in questi termini; discretamente celebre, ad esempio, è il suo intervento del 14 febbraio 1865 alla Camera dei deputati, dove si fa interprete di von Savigny:

«La scuola storica ha renduto dei grandi servizi alla scienza: essa, la prima, ha diffuso quel concetto [...] che le leggi non sono fatti arbitrari; non sono manifestazioni della potenza umana, ma esplicazioni della ragione umana, relazioni necessarie che si svolgono naturalmente nel corso del tempo e sotto l'influsso della coltura, dei bisogni e di tutte le circostanze morali ed etnografiche che determinano la vita di un popolo»<sup>5</sup>.

L'attenzione al dato storico ha quindi, nell'orizzonte intellettuale del Ministro che ha legato il suo nome al codice del 1865, radici profonde. Possiamo far risalire la loro origine alla sua giovinezza: agli studi giuridici e letterari del periodo napoletano, alla frequentazione del salotto culturale di casa Poerio e al sodalizio con Roberto Savarese (1805-1875)<sup>6</sup>, eclettico intellettuale partenopeo con

---

<sup>4</sup> *Ibidem*, p. 2. Su Pisanelli e la Cassazione, una sintesi: N. PICARDI, *Giuseppe Pisanelli e la Cassazione*, in C. VANO (a cura di), *Giuseppe Pisanelli*, cit., pp. 29-38.

<sup>5</sup> *Atti del parlamento italiano, sessione del 1863-64-65 (VIII legislatura)*. Seconda edizione riveduta da Galletti Giuseppe e Trompeo Paolo. *Discussioni della Camera dei Deputati, Volume X*, Roma, Tipografia eredi Botta, 1890, p. 8211.

<sup>6</sup> Sull'ambiente intellettuale napoletano della prima metà dell'Ottocento nel

cui nel 1839 il futuro Guardasigilli fonderà una scuola privata di diritto e di cui, più che collega, si considererà sempre «primo discepolo»<sup>7</sup>.

È in questo contesto – quello dell'ambiente intellettuale napoletano della prima metà del XIX secolo – che rinveniamo i riferimenti culturali che riecheggiano dietro alla concezione delle «istituzioni sociali» quali «naturale portato della mente umana e delle peculiari circostanze in mezzo alle quali essa si viene esplicando»: Montesquieu (1689-1755) e i suoi primitivi tentativi di sociologia giuridica, la dialettica hegeliana, la Scuola storica di von Savigny (1779-1861) e, soprattutto, la proposta filosofica di Giambattista Vico (1668-1744)<sup>8</sup>. Tutte queste dotte suggestioni combinandosi vicendevolmente danno allora vita a un'impostazione ancora ulteriore dove un'interpretazione idealistica della storia si fonde con il *favor* per lo strumento legislativo di ascendenza illuministica e la convinzione positivista dell'ineluttabile bontà del progresso. Come ben compendiato dallo stesso Pisanelli in occasione dell'onoranza funebre composta proprio per Savarese:

---

quale si formò Pisanelli: G. OLDRINI, *L'Ottocento filosofico napoletano nella letteratura dell'ultimo decennio*, Napoli, Bibliopolis, 1986; ID., *Napoli e i suoi filosofi: protagonisti, prospettive, problemi del pensiero dell'Ottocento*, Milano, F. Angeli, 1990. Si veda anche: P. MASTROLIA, *La cultura giuridica a Napoli nella specola della giurisprudenza. La causa Costanzo e le conclusioni del procuratore generale D'Azzia (1811)*, in *Historia et ius*, 17, 2020. Per un primo inquadramento della figura di Roberto Savarese si rimanda a: S. TORRE, *Savarese, Roberto*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol., 2017, [https://www.treccani.it/enciclopedia/roberto-savarese\\_%28Dizionario-Biografico%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/roberto-savarese_%28Dizionario-Biografico%29/).

<sup>7</sup> «Nel 1838, deplorando che tanto ingegno e tanta dottrina si consumassero senza pubblico beneficio, insistentemente lo pregavo e lo incitavo a mettersi nella via dell'insegnamento. [...] Mi volle compagno, ed io fui il suo primo discepolo», G. PISANELLI, *Discorsi e commemorazioni in onore dell'avv. Roberto Savarese morto il di XXIV maggio MDCCCLXXV, Onoranze a Roberto Savarese morto il di XXIV maggio MDCCCLXXV*, Napoli, tipi Francesco Giannini, 1875, pp. 3-10, p. 4.

<sup>8</sup> Cfr. E. PESSINA, *La scuola storica napoletana nella scienza del diritto. Discorso del Prof. Enrico Pessina*, Napoli, Morano, 1882; F. TESSITORE, *Della tradizione vichiana e dello storicismo giuridico nell'Ottocento napoletano*, in ID., *Aspetti del pensiero neoguelfo napoletano dopo il sessanta*, Napoli, Morano, 1937, pp. 115-132; G. OLDRINI, *L'idealismo italiano tra Napoli e l'Europa*, Milano, Guerini, 1998; F. MASTROBERTI, *La scuola storica napoletana e il passaggio dall'antico al nuovo regime*, in ID., *La transizione dall'antico al nuovo diritto nel Regno di Napoli. Momenti e Letture*, Bari, Cacucci, 2020, pp. 219-238.

«Avvertiva egli [Savarese] che le leggi, ritraendo le condizioni reali delle cose, non erano fatti arbitrari, ma necessari; ricordava aver già provato Montesquieu come la varietà del clima, delle razze, la varia posizione de' luoghi conferissero alla varietà delle leggi. [...] Ma una causa più efficace, più intima, della varietà e della natura delle leggi, era nell'uomo stesso, nel progressivo svolgimento della sua intelligenza. Un italiano, Vico, l'aveva scoperta, annunciando al mondo il miracolo di una scienza nuova.

Questa nuova scienza fu la fiaccola con la quale il Savarese si pose a rischiarare il Diritto, evitando l'errore dei corsi e ricorsi del Vico, e avendo invece piena fede nell'incessante progresso dell'umanità e delle sue leggi»<sup>9</sup>.

Uno dei molti esempi ottocenteschi di quella fiducia nelle *magnifiche sorti e progressive* dell'*umana gente* che, guardando anche al contesto culturale napoletano degli anni Trenta, Giacomo Leopardi irriterà con acume ne *La ginestra* (1836)<sup>10</sup>.

Senza poter soffermarsi oltre, in questa sede, sui temi complessi e affascinanti dello *storicismo giuridico napoletano*, è sufficiente, ai nostri fini, rilevare come i modelli culturali congeniali a Pisanelli, lo conducano a identificare la Cassazione con il compimento della storia delle istituzioni giudiziarie. Quasi che essa fosse la rap-

---

<sup>9</sup> G. PISANELLI, *Discorsi e commemorazioni in onore dell'avv. Roberto Savarese*, cit., pp. 5 e 6.

<sup>10</sup> La critica antipositivistica è ben radicata in Leopardi, molto chiaramente in una lettera del 1828 indirizzata all'amico e confidente Pietro Giordani (1774-1848): «non mi entra poi nel cervello che la sommità del sapere umano stia nel saper la politica e la statistica. Anzi, considerando filosoficamente l'inutilità quasi perfetta degli studi fatti dall'età di Solone in poi per ottenere la perfezione degli Stati civili, e la felicità dei popoli, mi viene un poco da ridere di questo furore di calcoli e di arzigogoli politici e legislativi [...] Così avviene che il dilettevole mi pare utile sopra tutti gli utili, e la letteratura utile più veramente e certamente di tutte queste discipline secchissime, le quali, anche ottenendo i loro fini, gioverebbero pochissimo alla felicità vera degli uomini, che sono individui e non popoli; ma quando poi gli ottengono questi loro fini? Amerò che me lo insegni uno dei nostri professori di *scienze storiche*.», *A Pietro Giordani, Firenze, 24 luglio 1828*, in *Epistolario di Giacomo Leopardi con le iscrizioni greche Triopee da lui tradotte e lettere di Pietro Giordani e Pietro Colletta all'autore; raccolto e ordinato da Prospero Viani*, vol. II, Napoli, Gabriele Sarracino, 1860, pp. 54-55, p. 55.

presentazione istituzionalizzata e plastica dell'*absolutes Geist* di Hegel<sup>11</sup>: ultimo momento di quel percorso necessario che ha condotto all'emersione e all'affermazione del potere legislativo<sup>12</sup>. L'organo di legittimità, secondo questa chiave di lettura, diviene un imprescindibile meccanismo di chiusura, garante dell'esistenza dello stato di diritto:

«La Corte di Cassazione significa l'impero della legge sopra tutti i voleri, sopra tutti i poteri, cioè la più alta rappresentazione del mondo moderno. Collocata alla cima del potere giudiziario, nelle cui mani è posta la sanzione di tutti i pubblici poteri, in quanto riguardano i dritti de' privati cittadini, essa si mostra come garentia contro qualunque esorbitanza e palladio di ogni dritto.

Restaurando con ogni suo pronunziato l'autorità della legge, ch'è il più saldo vincolo della civil comunanza, meglio che all'uniformità della giureprudenza, essa concorre a mantenere incolume l'unità dello Stato»<sup>13</sup>.

Un processo di progressivo inveramento della storia di cui lo stesso Pisanelli si percepisce diretta manifestazione, come emerge chiaramente sempre dall'orazione funebre a Savarese coeva alla

<sup>11</sup> L'impostazione metodologica, di stampo principalmente vichiano non abbandonerà mai, almeno a livello terminologico e di dichiarazioni di intenti, la riflessione di Pisanelli: «Alla traccia vichiana condivisa con Savarese il Pisanelli avrebbe sempre cercato di attenersi dapprima come legislatore, poi contemplando le sue "creature" normative.», M.N. MILETTI, *Giuseppe Pisanelli (1812-1879)*, cit., p. 696. A partire da tali premesse concettuali le conclusioni non sorprendono: «qui [nella Scuola napoletana] l'inveramento razionale del 'fenomeno' storico avverrebbe in una guisa vichiana; è questa una conquista teorica; un punto d'approdo della Scuola meridionale al vichismo, anzi ad un certo vichismo, che vede nei precipitati storici delle legislazioni, delle istituzioni giuridiche, 'l'esplicitazione progressiva della ragione' nel frasi storico (anche degli 'ordini politici')», G. VALLONE, *Teoria e pratica del diritto in Giuseppe Pisanelli*, in C. VANO (a cura di), *Giuseppe Pisanelli*, cit., pp. 313-342, p. 325.

<sup>12</sup> «Questo è il cammino fatale del potere legislativo: per lungo tempo rimane involto nel potere giudiziario, e non se ne sviluppa che in mezzo ad una società progredita.», G. PISANELLI, *Della Corte di cassazione*, cit., p. 11. Cfr. A. DE NITTO, *Intorno al problema della legislazione in Giuseppe Pisanelli*, in C. VANO (a cura di), *Giuseppe Pisanelli*, cit., pp. 185-208.

<sup>13</sup> G. PISANELLI, *Della Corte di cassazione*, cit., p. 91.

pubblicazione del saggio sulla Cassazione (1875): «a me fu dato incarnare in alcune parti della legislazione quel vaticinato avvenire»<sup>14</sup>.

Da una prospettiva meramente metodologica – sospendendo ogni giudizio sulla bontà o meno del modello Cassazione – è evidente che l'approccio congeniale a Pisanelli, anche senza scomodare la critica anti-storicista di Popper<sup>15</sup>, si presta con facilità a letture preconcrete. Nel *riandare il corso storico* di fatto l'autore non indaga e contestualizza le logiche e le vicende umane che hanno portato all'affermarsi dell'istituto, ma si limita a sottolineare quei profili che lo confermano nelle sue convinzioni di sempre e cioè che, come sostenuto già nel 1857 nel *Commentario del Codice di procedura civile per gli Stati sardi*, la Cassazione sia «una di quelle grandi conquiste che la civiltà non può più perdere senza indietreggiare essa stessa»<sup>16</sup>.

---

<sup>14</sup> G. PISANELLI, *Discorsi e commemorazioni in onore dell'avv. Roberto Savarese*, cit., p. 6.

<sup>15</sup> Il riferimento è alla celebre critica che Karl Raimund Popper (1902-1994) avanza contro quelle teorizzazioni che hanno la pretesa di disvelare il senso e le leggi generali della storia, la cui conseguenza sarebbe quella di condurre a forme di “closed society” e quindi ai totalitarismi. Tale tesi, elaborata nel contesto del secondo conflitto mondiale, essenzialmente in polemica con il fascismo ed il marxismo, è compiutamente espressa ne *The Open Society and Its Enemies* del 1945 e *The poverty of historicism*, coeva ma pubblicata solo nel 1957. L'ampia nozione popperiana di storicismo (*historicism*) è la stessa cui si fa riferimento in queste pagine: «an approach to the social sciences which assumes that historical prediction is their primary aim, and which assumes that this aim is attainable by discovering the ‘rhythms’ or the ‘patterns’, the ‘laws’ or the ‘trends’ that underlie the evolution of history.», K.R. POPPER, *The poverty of historicism*, New York, Harper & Row, 1964 (1957), p. 3.

<sup>16</sup> «La Corte suprema ha il deposito della parola legislativa e l'alta missione di conservarla intatta dalle corruzioni dell'arbitrio che ne logora le fondamenta, e a lungo andare le distrugge. Questa istituzione reggerà, giova sperarlo, a tutti i colpi delle innovazioni come una di quelle grandi conquiste che la civiltà non può più perdere senza indietreggiare essa stessa.», *Commentario del Codice di procedura civile per gli Stati sardi*, P.S. MANCINI, G. PISANELLI, A. SCIALOJA (a cura di), Torino, Presso l'amministrazione della Società Editrice, 1857, vol. IV, n. MCCXCI, p. 617; tale perifrasi verrà ripresa dal Ministro nei lavori che condurranno all'adozione del codice di procedura civile del 1865: «Non s'ignorano le obiezioni mosse contro questa istituzione, specialmente da coloro che non la conoscono o che da poco tempo l'hanno conosciuta. Però, basterà di porre al legislatore un'alternativa, perché egli debba mantenere una conquista che la civiltà non può perdere, senza indietreggiare essa medesima.», G. PISANELLI, *Relazione sul progetto del Codice di Procedura Civile presentato in iniziativa al Senato dal*

Non a caso, tale conclusione risulta intellettualmente organica e coerente anche con il posizionamento politico di Pisanelli. La destra storica, sin da Cavour, ha fatto dell'adozione del modello della Cassazione e della sua implementazione una battaglia identitaria, che ha condotto molti dei suoi più autorevoli esponenti a schierarsi in prima linea nei dibattiti riguardanti le due grandi questioni che hanno connotato lo sviluppo post-unitario dell'istituto: lo scontro con i sostenitori della Terza Istanza/Revisione e il tentativo di unificare la suprema magistratura<sup>17</sup>.

Lo stesso Pisanelli ribadì più volte nel corso della sua azione politica, oltre alla superiorità tecnica del modello di importazione francese, la necessità di assicurare al vertice dell'ordinamento, pur nel solco del pragmatismo e della gradualità, un supremo controllo di legalità unitario<sup>18</sup>.

Anche lo scritto del 1875 è da leggersi in questa cornice. Anzi, rappresenta proprio l'ultimo affondo portato ai propugnatori del modello della Terza Istanza – «né ci avrei più pensato, se [...] non avessi visto sorgermi innanzi minacciosa quella terza Istanza che io credeva morta per sempre»<sup>19</sup> – che, proprio in virtù dell'impostazione storicista/positivista, vengono liquidati quali ciechi misoneisti: «La Corte di Cassazione, circondata dal plauso delle nuove generazioni, fu avversata da coloro il cui animo era rimasto devoto agli ordini antichi»<sup>20</sup>.

Questa digressione iniziale – lungi dal voler esaurirsi in una sterile critica al Guardasigilli e alle sue scelte metodologiche, pienamente coerenti, come si è detto, con la sua formazione culturale

---

*Ministro Guardasigilli (Pisanelli) nella tornata del 26 novembre 1863, in Raccolta in un volume delle Relazioni fatte dai ministri e dalle commissioni legislative nonché di altri documenti ufficiali concernenti i nuovi codici, Milano, Tipografia della Perseveranza, 1867, pp. 91-218, p. 212.*

<sup>17</sup> Su tali profili v. *infra*, cap. VI, parr. 1 e 2.

<sup>18</sup> «Mi sono opposto, nel Parlamento, a progetti di una repentina e violenta unificazione delle quattro corti di cassazione [...] Io diceva in quella congiuntura e ripeto anche oggi che, amico della unificazione della suprema magistratura, non mi pareva fosse possibile altrimenti se non istituendo a Roma un potente nucleo di essa, che di mano in mano attirasse a se le sparse membra.» G. PISANELLI, *Della Corte di cassazione*, cit., p. V.

<sup>19</sup> *Ibidem*, p. III.

<sup>20</sup> *Ibidem*, p. 92.

prima ancora che con la sua azione istituzionale – è occasione preziosa però per mettere in risalto la facilità con cui le istanze ideologiche siano in grado di inserirsi nello studio della Cassazione, al punto da orientarne in senso teleologico e deterministico la ricostruzione storiografica. Con il risultato che quest'ultima, più che funzionale a una migliore comprensione dell'istituto, finisce per essere ridotta a stampella di una tesi precostituita.

Il dato è importante perché non isolato. Come si è detto, l'emergere prepotente dell'elemento politico è, infatti, una costante nel discorso intorno alla Cassazione, che sin da tempi risalenti ha trascorso le contingenze istituzionali e processuali per divenire occasione di disputa sui – senza ironia – massimi sistemi.

In *Ancien Régime*, dietro l'apparente marginalità della *cassation*, si celava l'affermarsi dello stato moderno e l'epopea dell'assolutismo, il tutto declinato nello scontro tra re di Francia e *Parlements*; con la Rivoluzione, la creazione del *Tribunal de cassation* si è rivelata teatro di vivaci scontri di vedute sui temi fondanti il nuovo stato di diritto: la separazione dei poteri, la superiorità del legislativo sul giudiziario, la nozione di legalità; nell'Italia post-unitaria gli scontri tra i modelli della Cassazione e della Terza Istanza e quelli tra i sostenitori della corte unica e della pluralità di consensi, ben lungi dall'esaurirsi in una disputa intorno a alla configurazione del giudice di ultima istanza, nascondevano visioni diverse della giurisdizione e dell'ordinamento giudiziario.

Ancora oggi, allorché si discorre con riferimento alla Corte di cassazione italiana di Corte del precedente e si confonde l'attività nomofilattica con l'applicazione *tout court* del canone anglosassone del *binding precedent*, è possibile intuire come dietro a tali letture si agiti lo spettro di temi ancor più rilevanti: l'assetto della gerarchia delle fonti, il rapporto tra corti e la nozione stessa di diritto<sup>21</sup>.

---

<sup>21</sup> Tali ultime questioni presentano profili di complessità difficilmente ricomponibili; per un premissimo inquadramento si rinvia alle riflessioni di alcuni dei più influenti protagonisti di questa stagione, *ex multis*, A. PAJNO, *Nomofilachia e giustizia amministrativa*, in *Rassegna forense*, 3-4, 2014, pp. 641-658; A. CADOPPI (a cura di), *Cassazione e legalità penale*, Roma, Dike, 2017; R. RORDORF, *Magistratura giustizia società*, Bari, Cacucci, 2020, in particolare pp. 327-394; P. GROSSI, *Oltre la legalità*, Roma-Bari, Laterza, 2020; G. CANZIO, *Dire il diritto nel XXI secolo*, Milano, Giuffrè, 2022, in particolare pp. 77-138. V. *infra*, cap. VI, par. 3.

La complessità e la varietà di questioni che porta con sé il tema della Cassazione sono ben riassunte da Giovanni Carcano (1811-1873), avvocato e valente studioso contemporaneo di Pisanelli, nell'incipit di un intervento elaborato proprio in risposta al «Quesito: Cassazione o Terza Istanza?» (1866)<sup>22</sup>:

«A chiunque proceda a trattare di questo quesito, che si usa enunciare colla formola: Cassazione o Terza Istanza, deve riescire quanto agevole il dire, altrettanto difficile dire cosa nuova; [...] La tesi, ripresa recentemente in Italia ufficialmente, ed anche dalla libera scienza, come quesito di attualità per l'ordinamento della nostra magistratura, fu discussa variamente e dibattuta calorosamente, per modo, che talora parve gara di opposti partiti; e provocata da un tema di disciplina legale, cominciata colle modeste proporzioni di uno studio di regolamento giudiziario, venne mano mano allargandosi, fino a radere gli ardenti problemi della metafisica, ed a sposarsi a programmi che eccitano in altre scienze le passioni non meno delle menti. [...] Così la questione, non solo andò crescendo in proporzioni, ma venne pure attaccandosi a ciò che vi ha di più vivo e di più irriducibile nell'umana natura, il sentimento»<sup>23</sup>.

## 1.2. (SEGUE) LA CASSAZIONE CIVILE DI CALAMANDREI AD UN SECOLO DI DISTANZA: ANCORA SUL METODO STORICO E L'INCERTO CONFINE TRA SCIENZA E POLITICA DEL DIRITTO

Le complessità emerse a partire dalle riflessioni di Giuseppe Pisanelli – la questione del metodo e il nodo ideologico – possono essere ulteriormente approfondite e chiarite grazie all'opera monumentale di Piero Calamandrei (1889-1956)<sup>24</sup>, forse lo studioso che più di tutti ha legato il suo nome a quello della Cassazione.

---

<sup>22</sup> Su Giovanni Carcano: G. DI RENZO VILLATA, *Giovanni Carcano (1811-1873) ovvero... una penna al servizio della patria*, in S. BORSACCHI, G.S. PENE VIDARI (a cura di), *Avvocati che fecero l'Italia*, Bologna, Il Mulino, 2011, pp. 194-214.

<sup>23</sup> G. CARCANO, *Sul quesito: cassazione o terza istanza? Relazione letta nei giorni 29 e 30 aprile p. p. dall'Avv. Cav. Giovanni Carcano alla Commissione speciale incaricata dalla Associazione degli avvocati di Milano per lo studio della tesi*, Milano, Redaelli, 1866, pp. 3 e 4.

<sup>24</sup> P. CALAMANDREI, *La Cassazione Civile*, Voll. I e II, Torino, Bocca, 1920.

I due volumi che compongono l'*opus maius* del giurista fiorentino sono esito di un talento precoce: vengono dati alle stampe nel 1920 quando l'autore ha poco più di trent'anni, ma sono frutto di un lavoro di ricerca quasi decennale, certo non agevolato dalle contingenze belliche, cui Calamandrei partecipò attivamente partendo volontario per il fronte nel 1915 e guadagnandosi sul campo il grado di capitano e la croce di guerra<sup>25</sup>.

Il primo tomo – *Storia e legislazioni* – offre un'analisi dettagliata e amplissima, storicamente e geograficamente, dell'evoluzione della Cassazione: dalle premesse romanistiche agli sviluppi post-unitari del modello francese, passando per il confronto con le altre realtà europee, in particolare di area tedesca, e americane. Il secondo – *Disegno generale dell'istituto* – muovendo dallo scarno dettato dell'art. 122 della *Legge sull'ordinamento giudiziario* del 1865 – «La corte di cassazione è istituita per mantenere l'esatta osservanza delle leggi» – ne ricostruisce il quadro teorico-dogmatico ideale, dallo scopo – unificare l'interpretazione giurisprudenziale<sup>26</sup> – sino

---

La più recente edizione di tale lavoro è stata digitalizzata a cura dell'Università di Roma Tre ed è reperibile in *open access*: P. CALAMANDREI, *La Cassazione Civile*, Voll. 1 e 2, in P. CALAMANDREI, *Opere Giuridiche*, a cura di M. CAPPELLETTI, Voll. VI e VII, Napoli, Morano, 1976, <http://romatrepress.uniroma3.it/libro/opere-giuridiche-volume-vi-la-cassazione-civile-parte-prima/>, <http://romatrepress.uniroma3.it/libro/opere-giuridiche-volume-vii-la-cassazione-civile-parte-seconda/>. Un'epitome successiva e più matura di questo lavoro è contenuta in P. CALAMANDREI, *Cassazione civile*, in *Nuovo digesto italiano*, vol. II, Torino, 1937, pp. 981-1034. Per un'analisi ragionata della ricostruzione storiografica operata da Calamandrei, si segnala il saggio di Dario Luongo: D. LUONGO, *La Cassazione civile di Calamandrei cento anni dopo: spunti storico-giuridici*, in *Riv. storia dir. italiano*, 2020, 2, pp. 279-331.

<sup>25</sup> Sulla biografia di Piero Calamandrei, *ex multis*, S. RODOTÀ, *Calamandrei, Piero*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 16, 1973, [https://www.treccani.it/enciclopedia/piero-calamandrei\\_%28Dizionario-Biografico%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/piero-calamandrei_%28Dizionario-Biografico%29/); B. SORDI, *Calamandrei Piero*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, cit., pp. 377-381. Per l'elenco, vastissimo, degli scritti non solo giuridici di Calamandrei: A. MONDOLFO, M. CAPPELLETTI (a cura di), *Bibliografia degli scritti giuridici, politici e letterari di Piero Calamandrei (1906-1958)*, in P. CALAMANDREI, *Opere Giuridiche*, vol. X, cit., pp. 597-818. Sull'esperienza bellica in particolare: P. CALAMANDREI, *Zona di guerra Lettere, scritti e discorsi (1915-1924)*, a cura di S. CALAMANDREI e A. CASELLATO, Roma-Bari, Laterza, 2006.

<sup>26</sup> «la Corte di cassazione serve ad uno scopo differente da quello a cui servono tutti gli altri organi giurisdizionali.», «gli organi della giurisdizione civile diversi dalla Corte di cassazione esercitano il loro controllo sulla condotta dei

all'individuazione delle riforme e dei presupposti necessari per attuarlo: unificazione della Corte in Roma, diminuzione del numero dei ricorsi, esclusione degli *errores in procedendo* dai motivi di cassazione, efficacia immediatamente vincolante del *dictum* della Corte di legittimità nel giudizio di rinvio<sup>27</sup>.

Un disegno complessivo che, nel 1920, si poneva in aperto contrasto con la realtà dei tempi. Quando, infatti, viene data alle stampe l'opera, la discussione relativa al giudice di legittimità, in Italia, lungi dall'essersi esaurita, stava attraversando nuovamente una fase concitata. Lo scontro con i sostenitori della Terza Istanza, sebbene calato di intensità, non si era, allora come oggi, del tutto sopito e lo stesso Calamandrei si sente in dovere di partecipare all'agone accusando, con una verve polemica degna del Pisanelli politico, i nostalgici della Revisione di opportunismo e disonestà intellettuale<sup>28</sup>. Ad apparire allora ben più urgente e preoccupante agli occhi dell'autore era, però, la questione della pluralità di Corti. Come vaticinato da Pisanelli si stava realizzando il progressivo accentramento di funzioni presso il consesso romano, continuavano però a sussistere le Corti regionali di Torino, Firenze, Napoli e Palermo<sup>29</sup>.

Calamandrei, campione indefesso dell'unicità della Cassazione,

---

privati, il controllo della Corte di cassazione ha per oggetto la condotta degli organi giurisdizionali, in quanto la attività di questi sia regolata da norme giuridiche di diritto pubblico.», «la Corte di cassazione, ponendosi come vertice e centro dell'ordinamento giudiziario a risolvere colla sua giurisprudenza i dissidi della giurisprudenza inferiore, mira a raggiungere lo scopo della unificazione giurisprudenziale [...] vince colla stessa interpretazione giurisprudenziale le diversità della interpretazione giurisprudenziale: in modo che, nel sistema della Cassazione, la giurisprudenza trova in sé medesima il rimedio dei suoi mali, il limite alle sue deviazioni.», P. CALAMANDREI, *La Cassazione Civile*, vol. 2, cit., pp. 21, 27 e 83-84.

<sup>27</sup> *Ibidem*, pp. 329-414. Cfr. M. TARUFFO, *Calamandrei e le riforme del processo civile*, in P. BARILE (a cura di), *Piero Calamandrei. Ventidue saggi su un grande maestro*, Milano, Giuffrè, 1990, pp. 129-189, in particolare pp. 137-144.

<sup>28</sup> «nella disputa non ancora sedata tra i fautori della Cassazione e quelli della Terza istanza, qualora si tenti contrapporre alle ragioni avanzate da questi ultimi degli argomenti scientificamente obiettivi, si rischia di passar da ingenui, poiché nessun argomento scientifico ha tanta forza da convincere coloro che hanno un interesse personale, politico o professionale, a non lasciarsi convincere.», P. CALAMANDREI, *La Cassazione Civile*, vol. 2, cit., p. 375.

<sup>29</sup> V. *infra*, cap. VI, parr. 1 e 2.

soffre particolarmente di questa situazione<sup>30</sup>. La fortissima tensione, quasi morale, che si nasconde dietro tale posizione è testimoniata da un aneddoto di guerra, un dialogo con un magistrato viennese, che lo stesso autore riporta nella prefazione del primo volume de *La Cassazione civile*:

«Mi è avvenuto qualche tempo fa, in un lembo di terra italiana re-  
dento dai nostri soldati, di conversare con un consigliere della Supre-  
ma Corte di Vienna [...] quando accennai al sistema italiano delle  
cinque Corti di cassazione regionali, il magistrato austriaco non poté  
trattenersi dal ridere senza commentare, tanto, a lui non assuefatto,  
come noi siamo, a questa assurda bizzarria dell'unico-plurimo, pareva  
strano il fenomeno giudiziario della coesistenza in uno Stato di cinque  
organi destinati a unificare la giurisprudenza! Sorrisi anch'io, addu-  
cendo a nostra scusa la provvisorietà del sistema: ma provai dentro di  
me un amaro rammarico per non potere, anche in questo campo, di-  
mostrare a quello straniero che la nazione, vincitrice in guerra colle  
sue armi e col suo cuore, era anche vincitrice in pace colla perfezione  
dei suoi ordinamenti civili»<sup>31</sup>.

---

<sup>30</sup> Calamandrei nell'arco della sua lunga carriera di accademico, avvocato e uomo delle istituzioni maturerà posizioni dottrinali e politiche anche tra loro distanti, ad esempio sui temi della legalità; vi sono d'altronde posizioni sulle quali non muterà mai opinione, tra queste proprio quella della necessaria unicità della Cassazione per cui si spenderà con immutata energia dagli scritti dei primi anni Venti alle discussioni in Assemblea costituente. Cfr. P. CALAMANDREI, *La Cassazione Civile*, vol. 2, cit., p. 333; ID., *L'avvocatura e la riforma del processo civile*, 1920, in ID., *Opere giuridiche*, vol. II, cit., pp. 12-60, p. 24; ID., *Troppi avvocati!*, 1921, in ID., *Opere giuridiche*, vol. II, cit., pp. 65-194, p. 119. Per quanto concerne il dibattito in sede costituente: v. *infra*, cap. VI, par. 1. Più in generale, sull'evoluzione del pensiero di Calamandrei: P. GROSSI, *Stile fiorentino. Gli studi giuridici nella Firenze italiana (1859-1950)*, Milano, Giuffrè, 1986, pp. 142-168; F. CIPRIANI, *Piero Calamandrei maestro di liberalismo processuale (1946-1956)*, in *Riv. dir. proc.*, 2007, 3, pp. 663-682.

<sup>31</sup> P. CALAMANDREI, *La Cassazione Civile*, vol. 1, cit., pp. 6 e 7. La narrazione prosegue in una nota de *L'avvocatura e la riforma del processo civile* sempre del 1920: «Già ho avuto occasione di riferire [...] il fatto occorsomi in questa estate nell'Alto Adige, dove un ex magistrato austriaco, al quale spiegavo come funziona in Italia l'amministrazione della giustizia, commentò con una risata il nostro sistema delle Corti di cassazione regionali. Poco tempo dopo, parlando su quest'argomento col prof. Cammeo, seppi da lui che uguale successo... di ilarità ebbe la descrizione di questo sistema in un circolo di magistrati americani, ai quali egli, in un suo recente viaggio negli Stati Uniti, esponeva la struttura del nostro